



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
CORTE DI APPELLO DI POTENZA**

Prot. n. 4324 del 22.04.2022

21 APR. 2022

Risposta a nota n.

Del

Ai Presidenti di sezione- Coordinatori UPP

SEDE

e p.c.

Ai Presidenti dei Tribunali ordinari

Ai Presidenti dei C.O.A. del distretto

Ai Consiglieri della Corte

Al Dirigente Amministrativo della Corte

Ai Direttori Amministrativi della Corte

LORO SEDI

Oggetto: P.N.R.R. - Protocollo distrettuale spese giustizia - Osservatorio permanente.

Si allega il protocollo distrettuale approvato il 15/01/2020 in materia di patrocinio a spese dello Stato con invito a renderne edotti i funzionari addetti all'UPP e di verificare la puntuale applicazione dei parametri, non al di sotto dei limiti convenzionali, nella predisposizione delle minute dei decreti di liquidazione dei compensi ai difensori di parti ammesse al patrocinio.

Cordiali saluti.

dott.ssa Rosa Patrizia Sinisi

Presidente della Corte



Corte di Appello di Potenza
Tribunale per i Minorenni
Tribunale di Sorveglianza
Tribunale di Potenza
Tribunale di Lagonegro
Tribunale di Matera

ooo

C.O.A. di Potenza
C.O.A. di Lagonegro
C.O.A. di Matera

ooo

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI DIFENSORI DI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE E PENALE E NELLE IPOTESI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE PRESTATO DAL DIFENSORE D'UFFICIO DI INDAGATO/IMPUTATO IRREPERIBILE

ooo

MATERIA PENALE E CIVILE

1) Premessa.

Lo scopo del presente protocollo è quello di pervenire, ove possibile, ad una soluzione condivisa ed uniforme dei problemi interpretativi ed applicativi della normativa vigente relativa al patrocinio a spese dello Stato in materia penale nell'ottica di favorire lo sviluppo di prassi operative e giurisprudenziali omogenee, fermo restando che i provvedimenti ex artt. 74 e segg. D.P.R. 2002/115 e successive integrazioni e modificazioni costituiscono espressione di attività giurisdizionale svolta dal magistrato procedente soggetto soltanto alla legge ex art. 101 c. 2 della Costituzione e che, pertanto, le intese raggiunte costituiscono parametri meramente tendenziali che le parti comunque si impegnano ad applicare.

Il presente protocollo si applica a tutti in casi in cui il difensore abbia prestato la propria attività professionale in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ovvero nelle ipotesi di attività professionale prestata dal difensore d'ufficio in favore di indagato/imputato irreperibile.

La liquidazione degli onorari è effettuata sulla base dei parametri di cui al D.M. 10.3.2014, n.

55.

2) Obiettivi perseguiti e condivisi.

Gli obiettivi che il presente protocollo si prefigge sono:

- assicurare la tempestività delle liquidazioni;
- evitare la formazione di arretrato e semplificare gli adempimenti di cancelleria;
- evitare liquidazioni sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività difensiva;
- ridurre le spese a carico dell'Amministrazione.

3) L'istanza di ammissione.

In materia penale, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere quanto previsto dall'art. 79 T.U.S.G ed è preferibile che sia redatta su un documento distinto e separato dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla lett. c) del medesimo articolo.

In materia civile, l'istanza (depositata telematicamente per gli Ordini di Potenza e Matera) deve contenere le informazioni di cui all'allegato A.

4) La dichiarazione sostitutiva.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione deve indicare, oltre al reddito prodotto dall'istante, anche i dati anagrafici dei familiari conviventi ed il reddito prodotto da costoro nell'anno di riferimento.

5) I redditi da indicare nell'istanza.

I redditi da indicare nell'istanza sono quelli risultanti dall'ultima dichiarazione: quindi dovrà farsi riferimento alla dichiarazione presentata nell'anno in corso (e relativa all'anno precedente) se l'istanza di ammissione è successiva alla dichiarazione dei redditi; dovrà invece farsi riferimento alla dichiarazione presentata l'anno prima (e relativa all'anno ancora precedente) se l'istanza sia depositata prima della presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno in corso.

6) Reddito pari a zero.

In materia penale, nel caso in cui il reddito autocertificato dall'istante sia pari a zero ovvero sia manifestamente inidoneo al suo sostentamento ed a quello del suo nucleo familiare, è onere dell'istante fornire ulteriori informazioni sul proprio tenore di vita e su quello dei suoi familiari conviventi.

A titolo di esempio, potrà essere autocertificata l'esistenza o meno di diritti reali su beni immobili e su beni mobili registrati; la condizione abitativa dell'istante ed il pagamento di eventuali

[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]

[Handwritten scribbles on the right margin]

canoni di locazione (Cass. 6591/2008); potrà comunque essere fornita ogni ulteriore informazione circa le modalità con cui l'istante fa fronte alle minime esigenze di vita proprie e dei suoi familiari.

7) Istante straniero extracomunitario.

In materia penale, laddove l'istante sia un cittadino straniero non appartenente all'Unione europea, l'istanza deve essere corredata dalla certificazione consolare di cui all'art. 79 c. 2 TUSG. Tuttavia, nel caso di impossibilità a produrre tale certificazione, l'istante potrà autocertificare sia il reddito prodotto all'estero sia anche l'impossibilità a produrre la menzionata certificazione consolare, esplicitandone contestualmente i motivi.

Sono fatti salvi i casi in cui l'ammissione dello straniero al patrocinio gratuito avvenga *ex lege*.

8) Integrazione documentale.


In materia penale, in caso di mancanza dell'ultima dichiarazione dei redditi e, comunque, se il Giudice procedente lo ritenga opportuno o necessario al fine di accertare la veridicità di quanto risultante dalla documentazione prodotta dall'interessato, sono legittime le richieste di integrazione documentale ex art. 79 c. 3 T.U. la cui mancata produzione, fermo restando il disposto dell'art. 94 c. 1 T.U., determina "*ope legis*" l'inammissibilità dell'istanza (si allega, a titolo esemplificativo, la copia di un provvedimento di integrazione documentale di cui all'allegato B).

9) L'istanza di liquidazione.

In materia penale, l'istanza di liquidazione deve essere corredata dal decreto di ammissione al patrocinio oppure dal decreto di irreperibilità dell'indagato/imputato; dalla prova documentale dell'iscrizione del difensore nell'elenco ex art. 81 T.U. o dalla autocertificazione del difensore di permanenza negli elenchi del gratuito patrocinio e la data di decorrenza della relativa iscrizione; dalla nota spese.

In materia civile, l'istanza di liquidazione deve essere corredata dalla nota spese, dalla copia della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dell'autocertificazione relativa al permanere dei requisiti in capo all'avente diritto, con indicazione dei redditi nelle annualità successive all'ammissione e sino all'ultimo atto difensivo, come da fac-simile dell'istanza di cui all'allegato C.

Nella istanza di liquidazione devono essere indicati il numero di procedimento, il nome del soggetto nell'interesse del quale è resa la prestazione professionale, nonché il Foro di appartenenza e l'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista richiedente.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and several initials on the right. A small number '3' is visible near the bottom right.

10) Modalità e tempi di liquidazione delle competenze.

In materia penale, la richiesta di liquidazione dei compensi, ove non sia esitata immediatamente, all'esito della discussione, dal giudice procedente con decreto autonomo e separato dal dispositivo, deve essere evasa con successivo provvedimento da emettersi non oltre la scadenza del termine di deposito della sentenza.

Resta ferma anche in questo caso, la facoltà del giudice di chiedere un'integrazione documentale ritenuta necessaria od opportuna ai fini della decisione di interesse.

Tuttavia, la suddetta integrazione documentale non potrà avere ad oggetto richieste indirizzate ai competenti organi finanziari volte ad accertare l'eventuale sopravvenienza - rispetto al momento genetico dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - di cause che ne possano determinare la revoca, essendo i relativi poteri disciplinati dall'art. 112 T.U.

In materia civile, l'istanza di liquidazione verrà evasa dal magistrato entro il termini di quindici giorni dall'emissione del provvedimento che definisce il giudizio o la fase, avvalendosi del format allegato alla lettera D.

Tanto in materia penale quanto in materia civile, il decreto di liquidazione verrà comunicato immediatamente all'Agenzia delle Entrate con richiesta di verifica della situazione reddituale del beneficiario nell'arco temporale dall'istanza di ammissione al gratuito patrocinio fino all'ultimo atto difensivo posto in essere dall'avvocato richiedente.

Decorsi 90 giorni dalla ricezione della richiesta di informativa, la cancelleria trasmette la pratica all'Ufficio Spese di Giustizia.

L'Ufficio spese di Giustizia procederà alla trasmissione del decreto di liquidazione al funzionario delegato presso la Corte d'Appello completo della documentazione a corredo.

11) Gli onorari.

Per la **materia penale**, gli onorari dovuti al difensore saranno calcolati sulla base delle allegare tabelle (all. E) e considerati i seguenti fattori correttivi.

A. Fattori correttivi per l'attività prestata in materia penale innanzi al Tribunale ed innanzi al G.I.P./G.U.P.

- a. Agli importi indicati nelle allegare tabelle va aggiunto il rimborso per spese forfettarie, in ragione del 15% del compenso, nonché, eventualmente, in presenza dei relativi presupposti, l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese documentate.
- b. Nell'ambito della fase di indagini preliminari, in caso di indagini difensive verrà riconosciuto un ulteriore importo, *una tantum*, di € 495,00.

- c. Nel caso in cui nel processo vi sia costituzione di parte civile, è previsto un aumento forfettario per il difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio, in ragione del 10%.
- d. Nel caso in cui il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato sia sottoposto a misura cautelare custodiale, si applicherà un aumento complessivo del 10%.
- e. Ove i capi di imputazione contestati al soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato siano in numero superiore a cinque e fino a dieci, si aggiunge l'importo forfettario di euro 200,00; se il numero delle imputazioni supera quello di dieci spetta un ulteriore importo complessivo di euro 200,00.
- f. Nel caso in cui il difensore difenda più soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, l'aumento per ciascun assistito, oltre il primo, è pari al 20% dell'importo complessivo, fino ad un massimo di dieci persone, e del 5% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di venti.
- g. Il compenso liquidato è comprensivo di ogni attività accessoria, ossia accessi agli uffici, oneri ed incombenze amministrative o fiscali, corrispondenze e sessioni anche con altri avvocati, consulenti, investigatori, ausiliari.
- h. Le spese di trasferta sono richieste e liquidate in aggiunta, purché il difensore sia iscritto nell'elenco avvocati del distretto di Corte di Appello in cui ha sede l'autorità giudiziaria procedente.

B. Fattori correttivi per l'attività prestata innanzi alla Corte d'Appello (in materia penale), al Magistrato di Sorveglianza, al Tribunale di Sorveglianza, al Tribunale per i Minorenni.

L'A.G. nella liquidazione delle competenze dovute al difensore, in sede motivazionale, dovrà tenere conto dei parametri generali in aumento di cui all'art. 12 D.M. 55/2014.

Il Magistrato di Sorveglianza, il Tribunale di Sorveglianza ed il Tribunale per i Minorenni nella liquidazione delle competenze terranno adeguatamente conto della specificità della materia trattata e della peculiarità del rito.

///

Per la **materia civile**, verranno adottati i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 ridotti alla metà (così come previsto per legge) con l'eventuale riduzione dal 10% al 20% in alcuni casi tra i quali, a titolo esemplificativo, vengono individuati la serialità del procedimento, la semplicità dell'istruttoria, la ricorrenza di circostanze non contestate, la contumacia della controparte.


12) Osservatorio permanente.

E' costituito presso la Corte d'Appello un Osservatorio permanente composto dai Capi degli Uffici giudiziari e dai Presidenti dei CC.OO.AA. del distretto, o da loro delegati, con convocazione a richiesta di ciascun partecipante.

Potenza, 15 gennaio 2020

Il Dirigente Amministrativo

(dott. Cosimo Epifani)


Il Presidente della Corte di Appello

(dott.sa Rosa Patrizia Sinisi)

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni

(dott.ssa Valeria Montaruli)

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza

(dott.ssa Paola Stella)

Il Presidente del Tribunale di Potenza

(dott. Catello Marano)

Il Presidente del Tribunale di Matera

(il delegato dott. Giuseppe Di Taranto)

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

(dott. Luigi Pentangelo)

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Potenza

(avv. Maurizio Napolitano)

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Matera

(avv. Ferdinando Izzo)

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro

(avv. Gherardo Cappelli)